

***REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEI
COMITATI DI DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO
DELLA ASL N.1 DI SASSARI***

SOMMARIO

TITOLO I - ORDINAMENTO	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Composizione del Comitato di Distretto Sociosanitario	3
Art. 3 - Funzioni del Comitato di Distretto.....	3
Art. 4 - Il Presidente del Comitato ed il Vicepresidente	3
TITOLO II – FUNZIONAMENTO	4
Art. 5 - Sedute del Comitato	4
Art. 6 - Convocazione del Comitato	4
Art. 7 - Validità delle Sedute del Comitato	5
Art. 8 - Regole generali di funzionamento del Comitato	5
Sede	5
Gestione delle sedute.....	5
Assunzione delle decisioni.....	5
Ufficio di supporto	5
Verbalizzazione sedute e Pubblicizzazione dei verbali	6

TITOLO I - ORDINAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della vigente normativa (art. 3 quater commi 3 e 4 D.lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e art.37 comma 8 L.R. Sardegna n.24/2020) e dell'Atto Aziendale la composizione, le competenze ed il funzionamento dei Comitati di Distretto Socio-Sanitario dell'ASL n.1 di Sassari.

Art. 2 - Composizione del Comitato di Distretto Sociosanitario

Il Comitato di Distretto Socio-Sanitario, di seguito denominato "Comitato" è istituito presso ciascun Distretto Socio-Sanitario dell'ASL n.1 di Sassari ed è composto dai Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto o loro delegati.

Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, il Direttore Generale e il Direttore del relativo Distretto Socio-Sanitario.

L'Azienda si relaziona con il Comitato attraverso il Direttore di Distretto, che fa riferimento al Direttore dei Servizi Socio-Sanitari.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, e, nella prima seduta, elegge, tra i suoi componenti, il Presidente con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti.

La seduta di insediamento di ciascun Comitato avviene su convocazione del Direttore Generale ed è presieduta dal Direttore di Distretto o da altro soggetto se diversamente delegato dal Direttore Generale.

Art. 3 - Funzioni del Comitato di Distretto

Il Comitato è un organismo volto ad assicurare il pieno coinvolgimento degli Enti Locali in materia sanitaria e socio-sanitaria, con funzioni propositive e consultive in ordine alla programmazione delle attività distrettuali, per la verifica dell'andamento delle attività di competenza del Distretto e per la valutazione del livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati.

Esprime parere obbligatorio sul programma delle attività distrettuali, proposto dal Direttore di Distretto e approvato dal Direttore Generale, d'intesa con il Comitato medesimo limitatamente alle attività socio-sanitarie.

Verifica l'andamento delle attività di competenza del Distretto e formula al Direttore Generale dell'Azienda socio-sanitaria osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

Opera per la diffusione dell'informazione relativa ai settori socio-sanitari e socioassistenziali e promuove, a livello di indirizzo politico, l'integrazione ed il coordinamento delle attività collegate.

Il Comitato esprime il parere di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come favorevoli.

Il Comitato ha sede presso i locali del Distretto socio-sanitario di riferimento, e svolge le sue riunioni in sala appositamente individuata dal Presidente, sentito il Direttore del Distretto, ubicata nel territorio del Distretto.

Art. 4 - Il Presidente del Comitato ed il Vicepresidente

Nella seduta di insediamento il Comitato procede, a scrutinio segreto, alla elezione del proprio Presidente che deve essere scelto tra i componenti dello stesso Comitato. Parimenti procede all'elezione, nei casi in cui il Presidente abbia cessato di essere componente del Comitato.

La seduta in cui si procede all'elezione è valida se risultano presenti, in prima convocazione, due terzi più uno dei componenti, ovvero, in seconda convocazione, la metà più uno dei componenti. Risulta eletto il candidato che ha riportato il voto della maggioranza dei componenti.

Allo scopo di garantire piena funzionalità al Comitato, nella medesima seduta di insediamento, successivamente all'elezione del Presidente viene eletto il Vicepresidente, per la cui elezione è richiesta la maggioranza semplice dei votanti. Al Vicepresidente compete di svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Contestualmente alla elezione di un nuovo presidente si dovrà procedere alla rielezione del Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica tre anni, e, nei sessanta giorni precedenti alla scadenza, il Direttore Generale o il Direttore dei Servizi Socio Sanitari provvede alla convocazione del Comitato per la nuova elezione. Si procede parimenti a nuova elezione nel caso in cui il Presidente del Comitato, Sindaco di un Comune del Distretto, cessi da tale carica, e dunque da quella di componente del Comitato. Il Presidente del Comitato di Distretto socio-sanitario è componente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria.

Ferma restando la natura collegiale del Comitato, il Presidente lo rappresenta nella sua interezza ed esercita tutte le funzioni necessarie al suo funzionamento.

Il Presidente:

- convoca le sedute del Comitato, predisponendo il relativo ordine del giorno;
- presiede il Comitato, coordinandone i lavori;
- rappresenta il Comitato nelle sedi istituzionali;
- verifica l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Sedute del Comitato

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, ai fini dell'espressione del parere di competenza o delle altre attività previste all'art. 3.

Il Comitato si riunisce altresì su richiesta motivata del Direttore Generale dell'ASL n.1 di Sassari; il Presidente deve anche riunirlo in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, che indichi gli argomenti da trattare per l'ordine del giorno.

Il Sindaco può delegare un suo rappresentante per la partecipazione alle sedute del Comitato tra gli Assessori del proprio Comune ovvero tra gli altri Sindaci componenti del Comitato; uno stesso Sindaco (o Assessore delegato) può rappresentare più Sindaci, ad eccezione della seduta per l'elezione del Presidente.

Le sedute del Comitato in via ordinaria non sono pubbliche, tuttavia il Comitato, con votazione a maggioranza semplice, può prevedere l'indizione di sedute pubbliche per particolari temi all'ordine del giorno.

Art. 6 - Convocazione del Comitato

Per le sedute del Comitato è prevista la convocazione in forma scritta, via pec o e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, trasmessa almeno 72 ore prima, salvi particolari urgenze, della data prevista per la riunione.

A tal fine e per ogni comunicazione inerente alle attività del Comitato, ciascun componente, all'atto dell'inizio del suo mandato nel Comitato, deve indicare alla Direzione del Distretto competente che organizza l'Ufficio di Supporto ai lavori del Comitato un unico indirizzo pec / mail istituzionale cui venga inviata tutta la corrispondenza e la documentazione relativa al Comitato.

Art. 7 - Validità delle Sedute del Comitato

Al di fuori della seduta per l'elezione del Presidente (vedi art. 4), la seduta del Comitato è valida se è presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti, ovvero, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato la presenza del numero legale, mediante appello nominale dei componenti del Comitato. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta per non più di un'ora. Qualora il numero legale non sia raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Comitato dichiara deserta la seduta.

Art. 8 - Regole generali di funzionamento del Comitato

Sede

Il Comitato ha sede presso i locali del Distretto socio-sanitario di riferimento; tuttavia, lo stesso potrà riunirsi in altra sede indicata dal Presidente nell'ordine del giorno, secondo quanto previsto all'articolo 3.

Gestione delle sedute

Nell'ambito di ciascuna seduta il Presidente dirige e modera la discussione nel rispetto di quanto disciplinato nel presente regolamento:

- apertura e chiusura delle discussioni;
- modifiche all'ordine di trattazione degli argomenti;
- presentazione ordini del giorno e/o emendamenti, ecc.;
- concede la facoltà di parola secondo l'ordine di richiesta o di iscrizione;
- pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- disciplina gli interventi, con facoltà di determinarne la durata, allo scopo di garantire la partecipazione di tutti i Componenti interessati alla discussione;
- stabilire l'ordine delle votazioni e proclamazione del risultato.
- mantiene l'ordine della seduta e nelle sedute pubbliche ha facoltà di escludere il pubblico e di proseguire la discussione a porte chiuse.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la seduta è presieduta dal Vicepresidente.

Per la trattazione di particolari tematiche, il Presidente può richiedere al Direttore del Distretto che sia invitato il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari o il Direttore Amministrativo, o loro delegati, e che possano essere invitati ad intervenire responsabili di Strutture dell'ambito dell'ASL n.1 di Sassari.

Il Direttore del Distretto, tramite gli incaricati dell'Ufficio di supporto amministrativo/organizzativo per il Comitato presso il Distretto, curerà di relazionarsi con gli invitati a partecipare e comunicherà in merito alla partecipazione al Presidente.

Assunzione delle decisioni

Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte, salvo l'elezione del Presidente, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente (ovvero, in sua assenza alla riunione, del Vicepresidente).

Nelle votazioni in seno al Comitato ogni Ente Locale rappresentato è portatore di un voto. Il soggetto titolare di delega potrà esprimere il voto per conto del/i soggetto/i delegante/i. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari e il Direttore del relativo Distretto socio-sanitario o suo delegato.

Ufficio di supporto

Per il suo funzionamento il Comitato si avvale di un apposito Ufficio di supporto amministrativo/organizzativo che è istituito (ai fini del supporto sia alla Conferenza Territoriale

socio-sanitaria, sia ai Comitati di Distretto) presso la SC Affari Generali, Comunicazioni e Legali il cui Direttore provvede ad individuare il Segretario e che costituisce punto di riferimento e di raccordo, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, tra il Comitato, il Distretto, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, il Direttore Generale, l'ASL nonché le altre strutture dell'ASL n.1 di Sassari.

Attraverso tale Ufficio, mediante uno o più operatori individuati dal Direttore della SC per le attività di supporto amministrativo/organizzativo alle attività del Comitato, sono garantiti tra l'altro:

- predisposizione e invio convocazione sedute in base alle richieste del Presidente;
- organizzazione delle sedute (in relazione anche ad eventuali necessità logistiche e strumentali);
- verbalizzazione delle sedute;
- tenuta della documentazione e della eventuale dotazione strumentale del Comitato;
- attività di raccordo tra il Comitato, il Distretto, il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari, il Direttore Generale, l'ASL nonché le altre strutture dell'ASL;
- trasmissione di tutti i verbali dei lavori alla Direzione Generale.

Per tali funzioni di segreteria amministrativa viene attivato presso la SC Affari Generali, Comunicazioni e Legali un apposito indirizzo mail dedicato alle relazioni istituzionali per la gestione di tutta la corrispondenza, l'invio e la ricezione della documentazione relativa al Comitato.

Verbalizzazione sedute e Pubblicizzazione dei verbali

Il verbale delle riunioni del Comitato deve essere redatto nel rispetto del presente regolamento e deve indicare:

- data/ora/luogo della seduta;
- nominativi dei soggetti partecipanti alla seduta ed Ente/i rappresentato/i (tramite elenco allegato al verbale);
- attestazione della presenza del numero legale per la validità della seduta;
- punti principali della discussione e degli interventi;
- testo integrale delle decisioni assunte con indicazione del numero dei voti favorevoli, contrari, e degli astenuti.

Ogni componente del Comitato ha diritto, durante la seduta, di richiedere che sia messo a verbale il proprio dissenso nei confronti di uno o più provvedimenti adottati e dei motivi fondanti di tale dissenso.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e sono trasmessi per conoscenza al Direttore Generale, al Direttore dei Servizi Socio Sanitari e al Direttore del Distretto.